

CAMERA DEI DEPUTATI N. 943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEVI ARIAN GIORGINA, SACCHI, SANNA, RAICICH, SCIONTI, LIBERTINI, AMODEI, CANESTRI, BRONZUTO, GIANNANTONI, GIUDICEANDREA, GRANATA, LOPERFIDO, MATTALIA, NATTA, NATOLI, PASCA-RIELLO, TEDESCHI, DAMICO, D'ANGELO, AMASIO, ARZILLI, TOGNONI, SKERK, LEONARDI, CIANCA, VALORI, ALLERA

Presentata il 30 gennaio 1969

**Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali
e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La grave arretratezza delle strutture economiche, sociali e scolastiche del nostro paese impedisce che sia garantito il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, a masse di giovani capaci e meritevoli. Questi, per le loro condizioni economiche, sono posti di fronte a due scelte, parimenti dolorose e ingiuste: o rinunciare irrimediabilmente agli studi, o intraprenderli e concluderli in condizione di lavoratore studente, a costo di enormi sacrifici individuali, senza alcun aiuto da parte della società e dello Stato.

Si valuta che i lavoratori studenti che, per soddisfare l'esigenza sociale e personale di istruzione e di cultura, lavorano di giorno nelle aziende e studiano di sera e di notte, ammontano oggi a circa 700.000. Il fatto stesso che né lo Stato né altri enti pubblici — tra tanta febbrile elaborazione di statistiche in altri campi — non abbiano ancora proceduto ad

un calcolo preciso, dimostra il grave disinteresse dei poteri pubblici verso i problemi degli studenti serali. Eppure essi non possono più essere accantonati, se sono valide le prospettive enunciate nei piani nazionali economici e scolastici.

« L'ordinamento scolastico italiano — scrive Roberto Giannarelli J. (*Istruzione tecnica e professionale*, n. 8, 1966) — ignora quasi completamente una scuola serale che sia identica o almeno equivalente, per validità formativa e informativa, a quella diurna... Una conoscenza analitica e sistematica, obiettivamente fondata, del fenomeno lavoratori studenti è tuttora in fase di formazione ed è da ritenere che gli stessi poteri pubblici non sfuggano a questa inadeguatezza formativa... Gran parte del terreno è ancora da esplorare ».

Il Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 approvato nella quarta legislatura, dichiara di voler porre « all'atten-

zione del paese la necessità di uno sforzo per garantire un più alto livello di vita per tutti i cittadini, un più elevato grado di civiltà, il superamento degli squilibri più profondi » (articolo 2). E per quanto riguarda la struttura professionale dell'occupazione nel periodo dal 1964 al 1981 riconosce che ad una diminuzione rilevantissima di personale generico, dovrà corrispondere un aumento altrettanto rilevante di personale qualificato, di quadri intermedi inferiori e superiori, di dirigenti e di quadri superiori, che solo un potenziamento delle strutture scolastiche potrà assicurare. (Vedi *Istruzione tecnica anni 70*, Atti della Conferenza nazionale indetta dal Ministero della pubblica istruzione — 26 febbraio-2 marzo 1968 — ed. Le Monnier, Firenze).

Però lo stesso Programma economico nazionale prevede uno sviluppo estremamente insufficiente della rete scolastica, le cui carenze dovrebbero essere colmate dalla formazione extra-scolastica, ed ignora totalmente la preparazione che potrebbe essere fornita da un organico sviluppo delle scuole serali pubbliche. Dopo aver valutato che nel quinquennio 1966-1970 dovranno essere qualificati 1.150.000 giovani dalle sole strutture extra-scolastiche, il Programma riconosce che « la prevista evoluzione della struttura professionale dell'occupazione implica un fabbisogno addizionale di dirigenti e quadri intermedi che solo in parte sarà coperto dalle strutture scolastiche: si tratta per l'intero quinquennio di 260.000 unità complessive, di cui 20.000 quadri dirigenti e 240.000 quadri intermedi (40.000 superiori e 200.000 inferiori), cui dovrà provvedere la promozione sul lavoro, effettuata attraverso apposite strutture formative » (articolo 114). E prosegue: « La realizzazione di questi obiettivi è condizionata da un *riordinamento legislativo* del settore. La legge che attualmente regola la formazione professionale è per molti aspetti inadeguata e troppo spesso le attività di formazione professionale diventano un puro meccanismo di assistenza. Le maggiori carenze dell'attuale sistema sono la mancanza di strumenti di programmazione e di attuazione degli interventi; la carenza di controlli didattici e tecnici; la non sempre adeguata preparazione del personale docente; l'eterogeneità dei livelli culturali e professionali degli allievi; la mancanza di attività di sperimentazione; l'insufficiente coordinamento tra istituzioni dipendenti dallo stesso Ministero o da Ministeri diversi; il mancato riconoscimento delle qualifiche da parte delle imprese (comprese le aziende pubbliche e l'amministrazione statale) » (articolo 115) (il corsivo è nostro).

Neppure il Piano di sviluppo pluriennale della scuola presentato dal ministro della pubblica istruzione nella IV legislatura prevede un rinnovamento della scuola italiana tale da soddisfare la domanda sociale di educazione, quale scaturisce dall'evoluzione culturale e tecnica della società. È evidente quindi che, per raggiungere gli obiettivi indicati dal Programma economico e dai rapporti della commissione nazionale per la programmazione economica, lo Stato e gli enti pubblici dovranno tener conto anche dell'immenso apporto fornito dallo studio preeserale e serale dei lavoratori ed assumersi il compito di istituire e gestire scuole preeserali e serali pubbliche su tutto il territorio nazionale, fino a che il fenomeno dell'istruzione serale sussisterà.

D'altro canto, i problemi inerenti allo studio serale dei lavoratori non possono essere identificati esclusivamente con quelli della formazione professionale, come intende il Programma economico. Se è vero che, specialmente nei grandi centri urbani, gli studenti serali sono in prevalenza iscritti a corsi serali professionali, tuttavia sempre più cresce il numero dei lavoratori iscritti a corsi serali di scuole secondarie inferiori e soprattutto superiori, come istituti tecnici, licei scientifici e classici, istituti magistrali.

Del resto, il già notevole numero di domande di iscrizione di lavoratori ai pochi corsi serali statali di istituti tecnici sinora istituiti nel Paese (domande ovunque superiori alla scarsa disponibilità di posti) dimostra eloquentemente che lo studente serale aspira non al conseguimento di un semplice titolo di qualifica che lo leghi ad una specifica mansione lavorativa e che per di più le imprese in generale non riconoscono agli effetti della carriera (e ciò costituisce un altro motivo di lotta), ma alla conquista di una cultura e formazione polivalente, che, pur con i noti limiti, può oggi procurare la frequenza di un corso completo di scuola secondaria superiore.

Ma, salvo le poche eccezioni suddette, lo Stato continua a lasciare tutto il vasto settore dell'istruzione secondaria serale al monopolio dell'iniziativa privata, che per lo più opera esclusivamente per assicurarsi ingenti profitti con mezzi non sempre leciti. Non è un mistero che lo studente serale iscritto ad un corso privato di scuola secondaria, tra tasse di iscrizione, di frequenza e di esame, acquisto di libri di testo e trasporti spende in media 250.000-300.000 lire all'anno; e che tale costo sale a circa mezzo milione di lire

nell'ultimo anno, quando, per sostenere l'esame di Stato di abilitazione o di maturità, il lavoratore è costretto a chiedere molte giornate di congedo dal lavoro e a rinunciare alla remunerazione corrispondente.

Ne consegue che ogni studente serale deve sacrificare ogni anno per lo studio da una a quattro mensilità del suo salario o stipendio, a seconda che frequenti i corsi civici meno costosi o i carissimi corsi istituiti da potenti imprese scolastiche private. A Torino, dove gli studenti serali oltrepassano le 35.000 unità, si è calcolato che dalla loro busta paga passa oltre un miliardo e mezzo di lire all'anno nelle casse dei proprietari di scuole serali private. Per decine di migliaia di giovani lavoratori, quindi, il diritto allo studio è condizionato da un duplice sfruttamento e da un duplice turno di fatiche, come lavoratore e come studente, da una totale rinuncia al tempo libero e da un consumo smisurato, deleterio di energie fisiche e psichiche.

La pletera delle disordinate iniziative private, che gestiscono istituti spesso scadenti, vere e proprie sottoscuole che pullulano ai margini della legalità, tenderà ad aumentare tanto più pericolosamente quanto più a lungo persisterà la carenza di scuole statali e di norme legislative circa il rapporto fra lavoro e studio. Se, come ipotizza il Piano economico generale, nel prossimo decennio le carenze scolastiche potranno essere ridotte solo di un terzo, le richieste di quadri per la produzione forzosamente continueranno ad essere soddisfatte in gran parte dai giovani già inseriti nella produzione, attraverso lo studio serale.

Di questo tipo di studio lo Stato ha quindi il dovere di occuparsi globalmente e immediatamente, non solo per frenare la speculazione dei privati, ma soprattutto per assicurare a tutti, anche ai lavoratori, il diritto allo studio, e contribuire contemporaneamente alla soluzione dell'attualissimo problema della dequalificazione e della riqualificazione del personale nei settori tecnologicamente più avanzati.

Una legislazione che assicuri ai lavoratori studenti una rete adeguata di scuole pubbliche per soddisfare la loro « domanda sociale di educazione », contribuirà a realizzare gli articoli 3, 34 e 35 della Costituzione, che, fra l'altro, affermano:

« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3, comma secondo);

« La scuola è aperta a tutti.

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi » (articolo 34, comma primo e terzo);

« La Repubblica... cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori » (articolo 35, comma secondo).

In applicazione di tali articoli, per i lavoratori studenti devono essere risolti soprattutto tre problemi fondamentali: 1) istituzione di una vasta rete di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali; 2) nuovi rapporti di lavoro, che assicurino al lavoratore il diritto allo studio, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario o stipendio, permessi di assenza dal lavoro retribuiti, un'assistenza adeguata; 3) riconoscimento delle qualifiche e dei titoli conseguiti attraverso lo studio.

Nelle grandi città industriali si sono costituite associazioni di lavoratori studenti serali, le quali hanno elaborato carte rivendicative sulla base di una seria analisi delle condizioni di vita, di lavoro e di studio degli studenti serali, condotta in collaborazione con le confederazioni sindacali. L'Associazione nazionale studenti serali (ANSS) nel documento pregressuale (1964) ribadisce che lo studio serale deve essere considerato a tutti gli effetti come il proseguimento del lavoro diurno nell'azienda, da cui trae profitto tutta la società e in primo luogo il datore di lavoro. « Tutti gli oneri dell'istruzione serale — vi si legge — sono sulle spalle del lavoratore studente, del giovane tecnico in preparazione già inserito in produzione a un più basso livello tecnologico, mentre tutti i vantaggi dell'operazione vanno al datore di lavoro che si servirà delle sue accresciute capacità tecnologiche nel momento in cui egli sarà inserito in produzione a un più alto livello ».

La stessa ANSS nota giustamente che una delle cause dello sviluppo dello studio serale è il basso reddito di molte famiglie, i cui figli devono sottoporsi ad una duplice attività, quelle del lavoro e della scuola, per poter ottenere un grado superiore di cultura. E aggiunge nelle sue « Proposte per l'inserimento di articoli normativi riguardanti gli studenti lavoratori, da presentare in occasione del rinnovo dei contratti collettivi di categoria », inviate l'11 luglio 1965 alle confede-

razioni sindacali del lavoro: « Se... si pensa che lo studio è patrimonio generale della società nazionale, e che serve direttamente ai datori di lavoro, che hanno bisogno, date le trasformazioni avvenute in questi anni nel lavoro aziendale, di stuoli numerosi di nuovi tecnici, non possiamo non considerare come gli oneri dello studio serale non sono equamente divisi fra datori di lavoro e studenti lavoratori, essendo tutti sulle spalle di questi ultimi. Infatti gli studenti lavoratori mancano completamente di tempo libero, a cui ogni lavoratore ha diritto (diritto che si è conquistato da tempo con la lotta sindacale per le otto ore: quella lontana conquista è come se non fosse avvenuta per lo studente lavoratore); mancano di tempo per studiare; mancano di tempo per sopperire a importanti bisogni fisiologici, quali il pasto e il sonno (da precise statistiche lo studente lavoratore dorme non più di sei ore per notte e non riesce a consumare un pasto completo la sera). Tali condizioni portano a disastrose conseguenze sulla vita, sulla salute psichica e fisica del giovane ».

Pure l'Associazione italiana lavoratori studenti (AISL) conduce una tenace battaglia in difesa dei diritti degli studenti serali. Angelo Ruggiero, membro del consiglio nazionale, in un'intervista (Riforma della scuola, 1966) definisce gli studenti serali « il bubbone della società italiana », « forzati della società », che soffrono di « una vita dietetica spaventosa, esaurimenti nervosi e fisici all'ordine del giorno, in una parola una vita di isolamento sociale... E tuttavia, di fronte a un problema così grave e macroscopico, niente si muove ».

Si è costituito recentemente a Milano un « Comitato di collegamento dei lavoratori-studenti », le cui tesi recepiscono le posizioni più avanzate del movimento studentesco italiano sul diritto allo studio e all'assemblea generale. Ad eccezione del materiale elaborato dai suddetti organismi, non ci consta che esistano in Italia documentazioni esaurienti ed aggiornate sui lavoratori studenti serali. Acquistano perciò una particolare importanza le 350 risposte raccolte durante una inchiesta condotta nel 1964 dal gruppo parlamentare comunista di Torino fra gli studenti serali della città. Esse offrono un quadro completo e drammatico delle condizioni degli studenti serali e prospettano le soluzioni più urgenti e importanti. Da esse emergono in primo luogo l'esigenza di un rinnovamento democratico di tutta la scuola italiana e l'aspirazione alla cultura come ele-

mento di liberazione individuale e come conquista di autonomia nel processo produttivo. Unanime è la richiesta di scuole serali statali per ogni ordine di studi, anche universitari, soprattutto ad indirizzo tecnico e scientifico; parimenti unanimi sono la confessione di un senso costante di oppressione per la fatica sostenuta e la martellante richiesta di riduzione dell'orario di lavoro e di permessi di assenza dal lavoro che consentano di conciliare lo studio con il lavoro.

I lavoratori torinesi che hanno risposto al questionario hanno un'età che varia dai 13 ai 35 anni circa, ed esplicano tutti i mestieri tipici di una grande città industriale, dal motorista, battilastra, fresatore, disegnatore, elettricista al manovale, commesso, impiegato, artigiano. Sommando le loro ore quotidiane di lavoro — che ammontano per molti a 10-12 — con le ore di studio a scuola e a casa e con quelle impiegate nel tragitto casa-lavoro-scuola-casa (parecchi abitano fuori città), risulta che i lavoratori studenti serali sono impegnati da un minimo di 13 ore ad un massimo di 18 ore (vedi *Gli studenti operai. Prime notizie su una inchiesta a Torino*, in « Piemonte cronache » a cura del comitato regionale del PCI di Torino, aprile 1964 e *Studenti in fabbrica* in « Riforma della scuola », Roma, giugno-luglio 1964).

Riteniamo utile riferire su alcuni casi. Un immigrato meridionale di 24 anni, manovale, iscritto al primo anno di ragioneria, che impiega 4 ore nei vari spostamenti, 8 ore in officina, 3 ore a scuola, dichiara: « A casa studio solo due ore, dalle 24 all'una notturna e dalle 5 alle 6 ». Un operaio di terza categoria, di 18 anni, iscritto all'istituto tecnico industriale, il quale lavora 8 ore e mezzo in fabbrica, impiega oltre un'ora e mezza per i trasporti, studia tre ore a scuola ed altrettante a casa, si considera quasi un privilegiato rispetto ad altri compagni: « Io non ho un orario che mi costringa a salti mortali per continuare la scuola, però ci sono delle settimane che mi corico alle 3-4 del mattino per svolgere le materie, e non mi è mai capitato di andare a letto prima di mezzanotte. Come fanno quelli che abitano fuori Torino? Vorrei ancora aggiungere che quando arrivo alla fine dell'anno non vado al lavoro per due giorni, durante i quali riposo soltanto ». Veri « salti mortali » sono costretti a compiere quei lavoratori studenti che a causa del cambio di turno non possono frequentare regolarmente i corsi, ma solo, come scrive uno spruzzatore di 23 anni, « una settimana sì e l'altra no ».

È noto che oltre il 50 per cento dei lavoratori studenti non riesce a portare a termine gli studi intrapresi per l'eccessivo affaticamento. Oltre al danno economico ed alla inutilità dei sacrifici sopportati, diventa allora particolarmente grave e preoccupante il senso di frustrazione che s'impadronisce del giovane, perché non ce l'ha fatta e nessuno è intervenuto ad aiutarlo. I medici che svolgono la loro attività professionale fra le masse lavoratrici sanno quanto sia elevato il tasso di morbidità, specialmente del sistema nervoso, nella categoria degli studenti serali, a causa della fatica dovuta alla giornata eccessivamente prolungata, alla carenza di riposo notturno in una fase dell'età che richiederebbe invece orari brevi di lavoro e un lungo sonno riparatore. Inoltre nel lavoratore studente agiscono anche altri fattori come cause di squilibri psichici, quale il conflitto fra l'impulso agli svaghi propri dell'età giovanile e quello a tener duro per realizzare il severo programma impostosi. Per tutti questi motivi, non di rado ne è definitivamente o per lungo tempo danneggiato l'equilibrio psichico della personalità.

Altro aspetto scottante e contraddittorio della condizione dei lavoratori studenti è la rara corrispondenza fra il titolo di studio acquisito nel corso serale e il tipo di lavoro a cui si è destinati, una volta concluso il corso. A Torino, un sondaggio svolto nel 1962 indicava che fra i frequentanti i corsi per disegnatori, meccanici, motoristi, elettricisti e saldatori, avevano svolto un lavoro diverso rispettivamente il 45 per cento, il 32 per cento, il 58 per cento, il 36 per cento e il 48 per cento. È ovvio che tale sfasamento produce una perdita sociale, in quanto impedisce la migliore utilizzazione delle capacità della forza-lavoro e provoca frustrazione e disinteresse verso il lavoro (vedere *Istruzione professionale e mansioni lavorative*, IRES, Torino, 1961; e *Tavola rotonda sui lavoratori studenti*, Camera del lavoro di Torino, 1962).

Di questa impressionante realtà, di cui sono protagonisti e vittime centinaia di migliaia di giovani lavoratori, né la relazione della Commissione parlamentare di indagine sulla scuola né il Piano economico nazionale tengono conto. La relazione della Commissione di indagine dedica sbrigativamente poche parole ai soli corsi serali professionali: « Gli allievi che avranno frequentato solo un anno di studio potranno completare in seguito la loro preparazione con un secondo anno ad orario parziale, nel tempo libero dal lavoro, ed ottenere in tal modo in un secondo

tempo il diploma professionale » (pag. 199). Nessuna consapevolezza quindi della realtà, nessuna proposta concreta di riduzione di orario di lavoro né di forme adeguate di assistenza. E più avanti, a proposito della possibilità di passaggio dagli istituti professionali all'università per i « *giovani aventi doti spiccate di intelligenza viva* » (una discriminazione che non si pone nei riguardi degli altri studenti), la relazione, con freddo ed aristocratico distacco verso i lavoratori che osano aspirare alla laurea senza essere dei geni patentati, dichiara: « Per realizzare ciò e per agevolare coloro che si sentono di affrontare le difficoltà insite in questa azione di recupero, si dovrà consentire alle scuole e agli istituti professionali e tecnici e forse in qualche misura anche alle università, di istituire speciali corsi, diurni e serali, distribuendo il loro programma in un lasso di tempo forse più lungo di quello previsto dall'ordinamento normale. Con ciò si consentirà a chi già lavora di inserirsi nella scuola e di progredire nella carriera, purché, ripetiamo, abbia le doti intellettuali.

Per inciso, non sarà inutile un accenno alle scuole serali, che, nell'inquadramento previsto, dovrebbero svolgere un'azione di recupero per individui, se non d'eccezione e superdotati, certo più tenaci, volenterosi e dotati della media. La scuola serale, se seriamente concepita, infatti, comporta per chi lavora uno sforzo non indifferente, senza risultare pregiudizievole o al lavoro o allo studio » (pag. 204: i corsivi sono nostri).

Il piano Gui per la scuola, elaborato dopo che avevano già avuto luogo i grandi scioperi degli studenti serali di Milano, Torino e Genova, promette di « disciplinare per legge gli istituti tecnici serali » e riconosce che « l'esigenza si manifesta ... anche per altri tipi di istituti tecnici e non può essere soddisfatta in via organica e definitiva se non con una legge che affronti in modo organico i problemi degli studenti lavoratori » (pag. 38).

Ciò è quanto propone la presente proposta di legge, che intende appunto porre termine all'abdicazione dello Stato ai suoi doveri verso gli studenti serali come è stato auspicato anche nell'incontro « Studio-lavoro e lavoro-studio » (vedasi « Istruzione tecnica anni 70 » op. cit. pagg. 238-245). La presente proposta di legge nel titolo I stabilisce che lo Stato istituisca sezioni serali statali nelle corrispondenti scuole medie e secondarie statali diurne di ogni tipo. Il titolo II fissa le norme che regolano i rapporti di lavoro fra studenti serali e aziende. La proposta di

legge non considera la condizione e le esigenze degli studenti universitari lavoratori, che saranno oggetto di proposte specifiche nel quadro della riforma della università.

La 48ª sessione della conferenza internazionale del lavoro, del 1966, ha votato una risoluzione che « chiede ai governi di tutti gli Stati membri dell'OIL, alle organizzazioni dei datori di lavoro e ai sindacati dei lavoratori, di adottare misure efficaci per via legislativa o mediante contratti collettivi o con qualsiasi altro mezzo conforme agli usi nazionali, al fine di dare ai lavoratori la possibilità di usufruire di vari sistemi di congedo di studio pagati, oltre il congedo pagato previsto per il riposo », e ciò in considerazione che « sotto l'influenza del progresso scientifico e tecnico, l'evoluzione della nostra società richiede, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, l'acquisizione di conoscenze nuove e sempre più vaste che non possono essere ottenute mediante la sola formazione scolastica generale e l'insegnamento professionale inizialmente ricevuto », e che « taluni paesi hanno già realizzato qualche progresso sulla vita della concessione ai lavoratori di congedi di studio pagati ».

Sinora in Italia, per intervento dei sindacati, solo i lavoratori chimici, elettrici (ENEL) e dei telefoni hanno ottenuto che nei contratti di lavoro siano riconosciuti alcuni dei diritti rivendicati dagli studenti serali. Altre aziende, come alcune municipalizzate, la Italsider, la FIAT, la RIV, la Olivetti, riconoscono brevi permessi retribuiti per gli esami, o agevolazioni per quanto riguarda i turni o concedono somme di scarsa entità a chi studia. Sono però provvedimenti insoddisfacenti per il loro carattere di concessione paternalistica e non di valorizzazione dell'apporto sociale dello studio dei lavoratori. L'unica azienda che attui tutte le proposte avanzate dall' AISL per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro è la società SGS di Milano Agrate.

La presente proposta di legge potrà ridurre o annullare un secondo tipo di sfruttamento assai duro di forze giovanili: quello dei lavoratori che si autocostingono a turni di lavoro esclusivamente pomeridiani e notturni, onde poter frequentare i corsi diurni di scuole secondarie superiori.

Sotto la spinta delle agitazioni degli studenti serali, nel 1966 il Governo costituì una commissione interministeriale di studio sui problemi dei lavoratori studenti, della quale facevano parte anche i rappresentanti dell'ANSS e dell' AISL e delle confederazioni

sindacali. Nelle poche riunioni, protrattesi stancamente per due anni, fu elaborata una bozza di disegno di legge, che non fu esaminata neppure dal Consiglio superiore dell'istruzione. Unico risultato concreto è stata l'emanazione della circolare ministeriale numero 140 dell'8 marzo 1968, riguardante gli istituti tecnici. Essa stabilisce che la durata dei corsi serali statali sia abbassata a cinque anni solo per gli istituti tecnici commerciali e per geometra, lasciandola a sei anni per gli istituti industriali statali (ma non per quelli parificati). Fornisce inoltre indicazioni sul reclutamento e il trattamento economico degli insegnanti e sull'organizzazione e il funzionamento delle sezioni serali (riduzione dell'orario di religione e educazione fisica, rispetto di particolari esigenze didattiche, giustificazione delle assenze, rappresentanza degli studenti al consiglio di amministrazione della cassa scolastica).

Ciò non è sufficiente: l'intervento dello Stato oggi deve essere molto più ampio e generale. Ogni tipo di scuola secondaria deve avere sezioni vere e proprie, ad orario preserale e serale, denominate, secondo la nostra proposta di legge, « sezioni serali ». Poiché queste e le sezioni diurne costituiranno una scuola unica, funzioneranno negli stessi locali, sotto la stessa direzione, e non richiederanno quindi eccessivi investimenti finanziari (articoli 1, 2, 5, 13). I corsi si svolgeranno nello stesso numero di anni dei corrispondenti corsi diurni.

Attualmente i locali di molte scuole secondarie statali restano inutilizzati al pomeriggio e alla sera o vengono lasciati a disposizione di associazioni ed enti privati. Con l'istituzione di sezioni serali statali decadrà la validità di tali concessioni a privati. Dove i locali non siano sufficienti, i comuni e le province sono tenuti a reperirne altri idonei.

Persistendo una evasione dall'obbligo scolastico di circa il 40 per cento, la presente proposta di legge provvede pure alla eventuale istituzione di sezioni serali statali di scuola dell'obbligo per i lavoratori di età superiore ai 15 anni, al fine di offrire a tutti i cittadini le condizioni per completare gli studi obbligatori (articolo 3).

Possono iscriversi alle sezioni serali statali lavoratori dipendenti o in proprio, o disoccupati, di ambo i sessi; i lavoratori hanno diritto di precedenza sui non lavoratori. Essi dovranno comprovare la loro qualità di lavoratori e il tipo di mansione che svolgono, anche per usufruire di corsi di recupero, di esonero da alcune lezioni e di altre agevola-

zioni connesse con la accertata preparazione tecnico-pratica conseguita sul posto di lavoro (articoli 4 e 8).

Gli articoli 7 e 8 tengono conto del tipo particolare di alunni, che frequentano le lezioni già affaticati dal lavoro. Perciò limitano a 15 il numero di alunni per classe, onde poter eliminare quasi totalmente lo studio a casa, senza superare le quattro ore effettive di lezione al giorno. Il consiglio dei professori e l'assemblea degli studenti potranno decidere i provvedimenti che riterranno opportuni per razionalizzare i metodi e le tecniche d'insegnamento, in funzione anche della particolare maturità ed esperienza acquisita sul lavoro e della ridotta disponibilità di tempo e di energia. Per questi motivi il personale insegnante dovrà disporre di una preparazione pedagogica e psicologica particolare e della padronanza di metodologie che permettano, sulla base di una seria conoscenza dell'alunnato, di raggiungere il massimo rendimento scolastico, evitando sprechi di di tempo ed eccessivi affaticamenti (articolo 12). L'« economia nell'insegnamento », esigenza ormai riconosciuta da tutti gli specialisti di problemi scolastici, deve essere applicata soprattutto nelle scuole frequentate da lavoratori.

L'articolo 9 prevede la gratuità dello studio serale, dei libri di testo, del materiale didattico, del trasporto, delle cure mediche, e borse di studio. Una particolare richiesta degli studenti serali è il funzionamento, nei locali della scuola, di un servizio di ristoro, che permetta agli studenti di rifocillarsi dopo l'uscita dal lavoro, prima dell'inizio delle lezioni o durante gli intervalli.

L'articolo 10 riconosce agli studenti l'esercizio delle libertà democratiche nell'interno della scuola.

Il personale insegnante e non insegnante addetto alle sezioni serali appartiene allo stesso ruolo del personale corrispondente addetto alle sezioni diurne. Unica è pure la graduatoria relativamente ai concorsi, trasferimenti e assegnazioni degli incarichi e supplenze (articolo 11). Per gli insegnanti delle sezioni serali il Ministero della pubblica istruzione dovrà istituire annualmente corsi di aggiornamento psico-pedagogico, che tengano conto del particolare tipo degli studenti e, come si è detto, applichino le metodologie richieste dalla « economia dell'insegnamento ». Agli insegnanti delle sezioni serali, che abbiano frequentato tali corsi, sarà corrisposta una remunerazione aggiuntiva (articolo 12).

Il Titolo II intende regolare il trattamento che le aziende devono riservare ai lavoratori studenti serali, affinché sia loro assicurato il diritto allo studio e alleggerita la fatica sul lavoro. Il principale provvedimento è la riduzione dell'orario di lavoro a parità di remunerazione e il divieto di compiere ore di lavoro straordinario (articolo 14). Nella remunerazione globale di fatto per le ore di lavoro dello studente serale sono compresi, oltre il salario o lo stipendio, tutte le altre retribuzioni come i cottimi, i premi e gli incentivi, calcolati sulla base della media percepita dagli altri dipendenti addetti allo stesso lavoro nelle due ore impiegate dai lavoratori a scuola.

Fino a che non sarà approvata una legge sulla parità, il provvedimento previsto dallo articolo 14 riguarderà solo i lavoratori iscritti e frequentanti sezioni serali di scuole medie e secondarie pubbliche, statali o gestite da enti locali.

Gli articoli 15 e 17 fissano le norme che assicurano all'azienda l'effettiva iscrizione e frequenza alla scuola serale del dipendente e riconoscono la perdita del diritto al salario o stipendio completo in quei giorni in cui il lavoratore, presente sul lavoro, risulti assente dalle lezioni per motivi ingiustificati.

Affinché le condizioni di lavoro non impediscano allo studente di terminare il corso di studi intrapreso, l'articolo 16 regola la compatibilità dei turni di lavoro con lo studio, la stabilità della sede e i congedi retribuiti per gli esami delle due sessioni. Il licenziamento del dipendente per motivi inerenti alla sua condizione di lavoratore studente è nullo a tutti gli effetti (articolo 18). Le norme degli articoli 16 e 18 corrispondono a quelle degli articoli 17 e 20 del disegno di legge n. 8 presentato dal gruppo comunista al Senato sulle « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali ».

Gli articoli 19 e 20 garantiscono ai lavoratori studenti il riconoscimento giuridico e contrattuale delle mansioni e delle qualifiche corrispondenti ai titoli di studio conseguiti e il rinvio della ferma militare fino al 26° anno di età, indipendentemente dall'anno di corso frequentato.

I fondi necessari all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 sono versati in pari misura dallo Stato e dalle aziende non artigianali alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori » (articolo 21). L'appoggio dell'amministrazione di tale Cassa al-

l'INPS contribuisce, fra l'altro, a ridurre le spese di gestione, agevola il periodo di organizzazione e quindi mantiene entro limiti modesti le aliquote di contribuzione.

Nel fissare la percentuale dello 0,20 dei contributi a carico delle aziende si è tenuto conto dell'ammontare nazionale delle retribuzioni lorde (lire 14.191 miliardi nel 1967), della previsione del funzionamento di centomila posti di scuole secondarie serali pubbliche nel primo anno di applicazione della presente legge e infine del volume delle retribuzioni corrispondenti alle due ore ridotte rispetto all'orario contrattuale e ai congedi retribuiti per gli esami. Gli articoli 21 e 22 prevedono inoltre un regolamento di esecuzione; un consiglio di amministrazione della Cassa, ove sono rappresentati i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e gli organismi più rappresentativi delle categorie interessate (i lavoratori, le aziende e gli studenti serali); e le sanzioni contro le aziende inadempienti. L'Ispettorato del lavoro e i comuni sono preposti alla vigilanza dell'applicazione di tutti gli articoli del Titolo II (articolo 23).

Le spese che lo Stato dovrà sostenere per l'istituzione e la gestione delle sezioni serali delle sue scuole medie e secondarie e per il contributo alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori » previste nel Titolo III (articoli 24 e 25) costituiscono uno degli investimenti più produttivi per uno sviluppo sociale a lunga scadenza, nel quadro di una programmazione che, nel sanare squilibri immediati, punti ad un nuovo assetto economico e culturale del paese, e anteponga alla difesa di interessi particolaristici il rinnovamento del sistema di formazione dei quadri

indispensabili per una società moderna e con esso anche il soddisfacimento delle richieste avanzate dai lavoratori studenti serali.

L'articolo 26 abolisce per i lavoratori studenti il rapporto di apprendistato, da tempo criticato da tutti i settori interessati, in quanto assicura al padrone la capacità esecutiva del dipendente, ma di questi trascura totalmente la preparazione professionale.

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge intende rendere operanti i principi della Costituzione e tutelare il diritto allo studio dei lavoratori. La creazione su tutto il territorio nazionale di sezioni serali di scuole secondarie statali e la regolamentazione di nuovi rapporti di lavoro per i lavoratori studenti apriranno un più libero e sicuro accesso all'istruzione e alla qualificazione professionale alle ingenti masse di lavoratori di ogni regione, sinora costretti a rinunciare ad una elevazione professionale e culturale oppure a sottoporsi ad uno sforzo fisico, psichico ed economico inumano e dannoso al singolo e alla società.

Però, onorevoli colleghi, mentre chiediamo di dare la vostra approvazione alla presente proposta di legge, dichiariamo di essere pienamente consapevoli che un provvedimento legislativo che assicuri agli studenti serali condizioni più civili di lavoro e di studio non vuol essere un punto di arrivo, bensì solo una tappa della lunga lotta per la riduzione generale dell'orario di lavoro e per creare in Italia condizioni che rendano possibile l'estensione dell'obbligo scolastico fino al 18° anno di età e la graduale scomparsa del fenomeno dei lavoratori studenti, nel quadro di un profondo rinnovamento democratico delle strutture economiche, civili e culturali del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SERALI DI SCUOLE MEDIE E SECONDARIE STATALI.

ART. 1.

In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 35 della Costituzione della Repubblica, a partire dal 1° ottobre 1969 le scuole secondarie superiori statali di ogni ordine e tipo istituiscono sezioni ad orario preserale e serale, denominate « sezioni serali ».

I corsi delle sezioni serali si svolgono nello stesso numero di anni dei corrispondenti corsi delle sezioni diurne e i titoli di studio rilasciati hanno a tutti gli effetti lo stesso valore dei titoli di studio dei corsi diurni.

ART. 2.

Sono istituite sezioni serali di scuole secondarie superiori statali nei comuni ove funzionino le corrispondenti sezioni diurne ed in ogni altro comune ove se ne ravvisi la necessità, su proposta dell'amministrazione comunale, provinciale o regionale.

ART. 3.

Devono inoltre essere istituite sezioni serali statali di scuola dell'obbligo, con programmi adattati all'età e alla preparazione degli iscritti e con corsi di recupero, laddove vi sia una richiesta di almeno quindici cittadini che abbiano compiuto il 15° anno di età.

ART. 4.

Nelle sezioni serali delle scuole secondarie statali possono iscriversi studenti lavoratori e non lavoratori, dipendenti o lavoratori in proprio o disoccupati, di ambo i sessi. Gli studenti lavoratori nell'iscrizione hanno diritto alla precedenza sui non lavoratori.

Gli studenti lavoratori devono presentare all'atto dell'iscrizione il libretto di lavoro o la licenza di lavoro in proprio e comprovare con apposito certificato la loro specifica occupazione con la identificazione del settore in cui

prestano opera e delle mansioni da essi eseguite. I disoccupati devono presentare il libretto di disoccupazione.

ART. 5.

Le sezioni serali delle scuole secondarie statali funzionano nei locali delle sezioni diurne o in altri locali idonei.

I comuni, le province e le regioni sostengono per esse gli stessi oneri previsti per le sezioni diurne.

ART. 6.

Ogni sezione serale statale è istituita con i corsi completi oppure con sviluppo graduale per singole classi o per gruppi di classi.

ART. 7.

Ogni classe serale, di norma, non può avere meno di otto e più di quindici alunni iscritti.

È consentito agli studenti il passaggio dalle sezioni serali a quelle diurne e viceversa.

ART. 8.

Nelle sezioni serali statali le ore effettive di lezione sono quattro al giorno.

Il consiglio dei professori e l'assemblea degli studenti di cui all'articolo 10 della presente legge hanno, tra l'altro, facoltà di decidere su: la distribuzione dell'orario, la durata di ciascuna lezione, l'adattamento dei programmi e dell'orario alle esigenze degli studenti lavoratori e alla loro preparazione tecnico-pratica, la istituzione di corsi particolari di recupero e ogni altro provvedimento atto ad agevolare lo studio degli studenti serali conformemente al loro orario di lavoro e al tipo di attività lavorativa da essi svolta.

ART. 9.

L'iscrizione e la frequenza alle sezioni serali statali è gratuita.

La scuola fornisce gratuitamente agli studenti dei corsi serali statali i seguenti servizi: i libri di testo e il materiale necessario alla istruzione e alle esercitazioni; il ristoro; il trasporto alla scuola; l'assistenza medica e assicurativa e i controlli sanitari periodici.

ART. 10.

Gli studenti delle sezioni serali hanno diritto di riunirsi nei locali scolastici in assemblea generale, in commissioni di studio e in gruppi di lavoro, anche nelle ore di lezione.

ART. 11.

Il personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico, di segreteria ed ausiliario delle sezioni serali è iscritto nei corrispondenti ruoli delle scuole secondarie statali diurne.

Nei concorsi, nei trasferimenti e nelle assegnazioni degli incarichi e supplenze viene formata una graduatoria unica per le sezioni diurne e serali.

ART. 12.

Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione istituisce corsi di aggiornamento psicopedagogico per la preparazione specifica del personale insegnante delle sezioni serali.

Agli insegnanti delle sezioni serali in possesso dell'attestato di specializzazione rilasciato al termine dei suddetti corsi statali viene raddoppiato il compenso mensile dovuto per le prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

ART. 13.

A dirigere le sezioni statali serali è chiamato un vice preside con possibilità di esonero totale o parziale dall'obbligo dell'insegnamento.

Il vice preside è eletto ogni due anni tra i professori di ruolo delle sezioni serali dal personale docente e non docente e degli studenti delle sezioni stesse.

TITOLO II

NORME SUI RAPPORTI DI LAVORO
PER I LAVORATORI STUDENTI.

ART. 14.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti sezioni serali o corsi serali di qualsiasi durata di scuole statali o gestite dagli

enti locali devono godere di una riduzione dell'orario di lavoro nella misura minima di due ore giornaliere rispetto agli orari contrattuali.

E loro vietato effettuare ore di lavoro straordinario.

Le due o più ore di riduzione dell'orario di lavoro sono remunerate nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso lavoratore studente per le ore lavorate. Il pagamento viene effettuato dalle imprese alle normali scadenze dei periodi di paga.

La riduzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi non viene applicata durante le vacanze scolastiche estive.

ART. 15.

Per ottenere la riduzione dell'orario di lavoro, di cui al precedente articolo, il lavoratore è tenuto a presentare alla direzione aziendale da cui dipende, all'inizio dell'anno scolastico, il certificato di iscrizione e mensilmente il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola.

ART. 16.

Il lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 ha diritto a turni di lavoro compatibili con il suo orario scolastico e a non essere trasferito di sede durante l'anno scolastico.

Per sostenere gli esami delle sessioni estive e autunnali lo studente lavoratore ha diritto, in aggiunta alle ferie contrattuali, a permessi retribuiti di assenza dal lavoro. I permessi sono di trenta giorni all'anno, anche consecutivi, per i lavoratori che devono sostenere esami nella sessione estiva e di venti giorni per quelli che devono sostenere esami nella sessione autunnale. Le retribuzioni per tali giornate sono effettuate secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 14 della presente legge. Il permesso deve essere richiesto con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 17.

Le ore di assenza del lavoratore dalle lezioni della scuola serale sono equiparate a tutti gli effetti alle ore di assenza dal lavoro.

ART. 18.

Il licenziamento determinato direttamente o indirettamente dalla condizione di studente è nullo a tutti gli effetti.

ART. 19.

Ai lavoratori studenti serali, in seguito al conseguimento di titoli di studio, vengono attribuite le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni corrispondenti previste dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti.

ART. 20.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti qualsiasi anno di corso di sezioni serali di scuole secondarie statali o gestite da enti locali hanno diritto al rinvio della ferma militare fino al 26° anno di età.

ART. 21.

Per la realizzazione di quanto previsto negli articoli 14 e 16 della presente legge, viene istituita una « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori », la quale è amministrata e gestita dall'INPS secondo le norme del regio decreto del 4 ottobre 1935, n. 1827, e con criteri dettati dal provvedimento in vigore per la « Cassa integrazione guadagni ».

La Cassa nazionale di cui al precedente comma è alimentata in pari misura dai contributi a carico delle imprese industriali e commerciali, con esclusione di quelle artigianali, e dal concorso dello Stato; e dall'importo delle ammende di cui all'articolo 22 della presente legge, nonché da ogni altra eventuale entrata proveniente da organismi nazionali e internazionali o da privati.

I contributi a carico delle imprese sono fissati, per il primo biennio, nella misura dello 0,20 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i loro dipendenti, determinate con i criteri in vigore per le contribuzioni degli assegni familiari.

Dopo il primo biennio, il contributo rispettivamente delle imprese e dello Stato, salvo sempre l'uguale concorso di entrambi, verrà rapportato anno per anno alle variazioni del numero degli studenti lavoratori a carico della Cassa.

Per il versamento dei contributi, per il pagamento delle prestazioni e per i rimborsi si applica il sistema in atto per gli assegni familiari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il regolamento di esecuzione, di versamenti di contributi, di pagamento delle prestazioni e dei rimborsi.

La Cassa è amministrata e diretta da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Esso è composto da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, da due del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da sei rappresentanti delle confederazioni nazionali più rappresentative dei sindacati lavoratori, da cinque rappresentanti delle confederazioni nazionali dei sindacati imprenditoriali e da sei rappresentanti degli studenti serali.

ART. 22.

L'inosservanza da parte delle aziende degli obblighi previsti dal Titolo II della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 o con l'arresto da quindici giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'importo delle ammende pagate ai sensi del comma precedente sarà versato alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori ».

ART. 23.

La vigilanza sull'applicazione di tutti gli articoli compresi nel Titolo II della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro e dei comuni.

TITOLO III

ONERI FINANZIARI.

ART. 24.

Per l'istituzione e la gestione delle sezioni serali delle scuole medie e secondarie statali e per la contribuzione statale alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori »

viene autorizzata la spesa di cinquanta miliardi di lire per il primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, con progressivo aumento annuo di trenta miliardi di lire fino al raggiungimento di duecento miliardi di lire annue.

ART. 25.

Alla spesa di cinquanta miliardi di lire prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1969 si fa fronte mediante l'utilizzo di uguale somma sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa prevista per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale limitatamente al contributo dello Stato alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori ».

ART. 26.

Per i lavoratori serali è abolito il rapporto di apprendistato.

ART. 27.

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.